Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 23 settembre 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 agosto 1954, n. 857.

Norme per la sostituzione dei motori a benzina con motori a gasolio sulle motobarche addette alla pesca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai proprietari di motobarche o barche con motore ausiliario che risultino, alla data del 30 giugno 1953, inscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti come adibite alla pesca, i quali intendano procedere alla sostituzione del motore a benzina, che alla stessa data si trovava installato a bordo, con altro a ciclo diesel o semidiesel di potenza inferiore ai 24 H. P. A., potrà essere concesso un mutuo, non superiore, per ogni mezzo, alla somma di lire 1.200.000.

Sui mutui, la cui durata non potrà superare i dieci anni, sarà corrisposto il tasso d'interesse del 4,50 per cento annuo, comprensivo della quota relativa all'assicurazione del natante, limitatamente al debito del mutuatario, per la perdita totale ed il salvataggio, e di ogni altra spesa.

Art. 2.

Il Ministero del tesoro è autorizzato, secondo apposite convenzioni da stipulare fra lo stesso Ministero, di concerto con il Ministero della marina mercantile, e gli istituti di credito di diritto pubblico esercenti il credito peschereccio, a concedere anticipazioni agli istituti predetti fino all'ammontare di lire 800.000.000 per la concessione dei mutui di cui all'articolo precedente.

L'importo delle anticipazioni concesse ai singoli istituti a norma del comma precedente, sarà versato in un conto corrente, infruttifero vincolato, aperto a favore di ciascun istituto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Ciascun istituto potrà utilizzare l'anticipazione ad esso accordata nella misura dell'importo dei mutui stipulati, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Coloro che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge dovranno presentare, nel termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della stessa, domanda al Ministero della marina mercantile.

Gli accertamenti tecnici sullo stato del natante, sulla convenienza della sostituzione dell'apparato motore e sugli eventuali lavori di rinforzo necessari allo scafo saranno effettuati dal Registro italiano navale su richiesta del Ministero della marina mercantile.

Verrà data la preferenza a coloro che provvederanno alla sostituzione dei motori esistenti con altri di costruzione nazionale.

I natanti ammessi ai benefici previsti dalla presente legge dovranno, a pena di decadenza, continuare ad essere adibiti esclusivamente all'esercizio della pesca fino alla completa estinzione del mutuo.

Art. 4.

I mutui previsti dalla presente legge sono deliberati dal Comitato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, il quale sarà all'uopo integrato con due membri effettivi della Direzione generale della pesca e del Demanio marittimo del Ministero della marina mercantile, designati dal Ministro per la marina mercantile.

Il Comitato di cui al comma precedente delibera inoltre le modalità di esecuzione e le condizioni tutte dei finanziamenti, ivi compresa la durata.

Art. 5.

Il credito derivante dai finanziamenti deve essere garantito da ipoteca sulla nave ammessa ai benefici della presente legge a favore dell'istituto finanziatore, nonchè da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinati alla nave stessa. Il credito potrà essere assistito eventualmente da altre idonee garanzie ritenute necessarie.

Al privilegio si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. 22 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

Alla pubblicità dell'ipoteca si provvede ai termini degli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione, senza alcuna spesa.

Le convenzioni stipulate tra il Ministero del tesoro e gli istituti di diritto pubblico esercenti il credito peschereccio per la concessione delle anticipazioni previste dall'art. 2, sono esenti da tasse di bollo e soggette alla imposta fissa di registro.

Gli onorari notarili per gli atti ed i contratti predetti sono ridotti alla metà.

Art. 6.

Per la concessione agli istituti di credito delle anticipazioni previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 800.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 Al suddetto onere si farà fronte con una corrispondente aliquota del fondo complessivo accantonato sul capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 6 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — TAMBRONI — DE PIETRO — VANONI — GAVA — TREMELLONI — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1954.

Approvazione di una tariffa complementare di invalidità, presentata dalla Compagnia di assicurazione « La Previdente Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia di assicurazione « La Previdente Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa e delle condizioni particolari di polizza relative alle assicurazioni complementari d'invalidità;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa e condizioni particolari di polizza presentate dalla Compagnia d'assicurazione « La Previdente Vita », con sede in Milano

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per la corresponsione di una rendita temporanea in caso d'invalidità;

Condizioni particolari di polizza relative all'esenzione dal pagamento dei premi ed alla corresponsione di una rendita temporanea in caso d'invalidità.

Roma, addì 11 settembre 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(4521)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1954.

Approvazione delle condizioni generali di polizza presentate dalla Compagnia Tirrena di capitalizzazione e assicurazione, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia Tirrena di capitalizzazione e assicurazione, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali di polizza, relative alle assicurazioni sulla vita umana, e delle clausole di carenza per assicurazioni senza visita medica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione sulla vita umana e le clausole di carenza per assicurazioni senza visita medica, presentate dalla Compagnia Tirrena di capitalizzazione e assicurazione, con sede in Roma.

Roma, addì 11 settembre 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(4523)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1954.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita umana presentate dalla Società di assicurazioni « Fondo Assicurativo Tra Agricoltori » (F.A.T.A.) con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Fondo Assicurativo Tra Agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dalla Società di assicurazioni « Fondo Assicurativo Tra Agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma:

Tariffa n. 21, relativa alla assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile se lo assicurato è in vita ad un'epoca prestabilita;

Tariffa n. 52, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo, con restituzione dei premi pagati in caso di premorienza;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per la corresponsione di una rendita temporanea in caso di invalidità.

Roma, addì 15 settembre 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(4553)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1954.

Norme per l'importazione di patate da semina e da consumo - campagna 1954-55.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto Ministeriale 24 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 1948, n. 143) concernente la disciplina sulla importazione dall'estero ed in transito nel territorio italiano delle piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali destinati ad essere allevati e riprodotti, nonchè delle frutta, ortaggi e verdure in genere;

Vista la nota alla voce ex 65 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Considerata la opportunità di consentire, entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di patate da semina e da consumo;

Decreta:

Art. 1.

In deroga al divieto di importazione di tuberi di patate sancito dall'art. 7, lettera *c*) del decreto Ministeriale 24 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 1948, n. 143, è consentita per la campagna 1954-55, e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione di patate da semina.

L'importazione delle predette patate da seme è subordinata alle autorizzazioni del Ministro per il commercio con l'estero, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Ove il Ministero del commercio con l'estero ritenga avvalersi della facoltà di autorizzare le dogane a consentire direttamente l'importazione, lo sdoganamento verrà effettuato dietro certificato rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste circa l'esistenza dei requisiti tecnici e sanitari delle patate da importare.

Art. 2.

La introduzione nel territorio della Repubblica Italiana delle patate da semina di origine e provenienti dai Paesi partecipanti all'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica (O.E.C.E.) è consentita ai sensi del decreto Ministeriale 21 settembre 1949 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 27 settembre 1949 e successive modificazioni, direttamente dalle dogane, previa presentazione del certificato rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Le patate da seme, da importarsi ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto, debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso che abbiano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza, e corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Lo stato fitosanitario e i requisiti genetico-colturali del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo del rispettivo Paese di provenienza.

Il prodotto deve appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè « originale » o equivalente.

L'importazione di tuberi della classifica immediatamente successiva potrà essere consentita dal Ministero dell'agricoltura solo quando ricorrano particolari circostanze che ne rendano opportuna l'introduzione.

Art. 4.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus) ovvero provenienti da località infeste da Corynebacterium Sepedonicum, da Synchytrium endobioticum, da coleotteri crisomelidi del genere Epitrix. (E. cucumeris, E. fuscula), da Phtiormaca operculella o da altri parassiti non ammessi dalla disposizione degli organi di controllo dei Paesi produttori per i gradi di selezione delle patate di cui all'articolo precedente.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Art. 5.

Ai fini delle garanzie di cui all'art. 3, i tuberi debbono essere importati, messi in circolazione nel territorio italiano e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante le varietà, la classifica genetica, il nome nonchè la sede del produttore.

Le spedizioni debbono, inoltre, essere accompagnate dai certificati di origine e di sanità e dell'avvenuto controllo sulle colture, rilasciati dai competenti organi del Paese produttore, secondo i modelli allegati.

Art. 6.

Al fine di accertare la perfetta identità del prodotto e la integrità dei suggelli, in modo che resti esclusa qualsiasi sostituzione e manipolazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone ispezioni alle dogane per decidere sulla definitiva ammissione del prodotto in Italia, nonchè sopraluoghi ai maggazzini di sosta, di spedizione e di distribuzione delle patate da seme importate.

I compiti relativi agli accertamenti di cui all'art. 5 ed al precedente comma vengono conferiti alla Stazione di patologia vegetale di Roma, la quale si avvale dell'opera degli Osservatori di fitopatologia e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante (Ispettorati provinciali dell'agricoltura).

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi renda necessaria l'apertura degli imballaggi originari, gli enti ed uffici addetti al controllo di cui al presente articolo provvederanno perchè tanto l'apertura quanto la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subìto sostituzioni o mescolamenti.

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti organi le indicazioni del caso e di esibire documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 7.

La importazione non può protrarsi oltre il 15 aprile e lo sdoganamento deve avvenire attraverso le seguenti dogane: Como, Domodossola, Fortezza, Verona, Pontebba, Ancona, Genova, Savona, Livorno, Venezia, Napoli, Bari, Catania, Modane, Torino, Ventimiglia, Tirano (Sondrio), Palermo, Messina e Cagliari.

Art. 8.

Il contingente delle patate da semina che, ai sensi della nota alla voce ex 65 della tariffa generale dei dazi doganali, possono essere importate in esenzione dal dazio, è fissato per la campagna 1954-55 in q.li 350.000.

Le ditte che intendono importare patate da seme in esenzione dal dazio doganale dovranno, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentare su carta legale da L. 200, domanda al Ministero dell'agricoltura e foreste, e, per conoscenza, al Ministero del commercio con l'estero, fornendo i seguenti dati:

a) Paese di provenienza;

b) zona di produzione:

c) varietà, classifica e quantitativo per ciascuna classe;

d) dogana di transito;

e) Provincie di collocamento.

Qualora il prodotto da importare sia destinato alla vendita, la domanda dovrà essere corredata da apposito certificato della Camera di commercio o della Prefettura, attestante che il richiedente è in possesso dell'autorizzazione prefettizia per il commercio di sementi rilasciata ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Nel caso invece che il prodotto venga importato per le esigenze aziendali dell'operatore la domanda dovrà essere munita del visto del capo del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale accerterà la rispondenza del quantitativo di patate da semina da importare all'effettivo fabbisogno.

La possibilità di prendere in considerazione le domande che perverranno da agricoltori singoli e dalle ditte commerciali che non hanno importato patate da semina nell'ultimo triennio, sarà esaminata in relazione al numero degli operatori che avanzeranno domanda di importazione ed all'entità delle assegnazioni richieste.

Qualora il richiedente indichi più di una dogana di transito, i dati di cui sopra dovranno essere specificati con riferimento ai quantitativi che il richiedente stesso intende far transitare in ciascuna dogana.

Art. 9.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, subordinatamente al rilascio, ove necessario, della autorizzazione all'importazione da parte del Ministero del commercio estero, stabilisce, tenuto conto delle caratteristiche delle patate da semina da importare e della utilità dell'impiego di esse ai fini dello sviluppo della pataticoltura nazionale, se ed a quali condizioni la richiesta importazione possa essere ammessa a beneficiare della esenzione doganale.

Per le partite di patate ammesse al beneficio della esenzione doganale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino alla concorrenza del contingente di 350.000 quintali, rilascia alla ditta importatrice apposito bollettino, copia del quale viene rimessa alla dogana prescelta ed al competente Osservatorio fitopatologico. A questo ultimo compete di accertare, ai fini del beneficio dell'esenzione doganale, la corrispondenza dei requisiti e caratteristiche delle patate a quelli indicati nell'anzidetto bollettino. Tale bollettino che sarà nominativo, e quindi non cedibile, è valido anche ai fini della certificazione prevista dall'art. 1.

Art. 10.

Fino a quando non sia diversamente stabilito, l'importazione delle patate da consumo, in deroga a quanto stabilito dal summenzionato art. 7, lettera c) del decreto Ministeriale 24 marzo 1948 è disposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale stabilisce le prescrizioni fitosanitarie a cui debbono sottostare gli operatori.

Art. 11.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite a sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale e per il contrabbando.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 settembre 1954

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
MEDICI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Certificato di origine e di sanità per l'esportazione di patate da seme in Italia

Il sottoscritto, delegato del Servizio fitopatologico ufficiale dichiara:

1) che le patate contenute nella spedizione qui sotto descritta sono state esaminate in data odierna e trovate immuni da cancro, da scabbia, da tignola e da altre alterazioni e che provengono per intero dalle colture eseguite da . . . . . (1) e situate nel Comune di . . . . . Provincia di . . . . .;

2) che le colture anzidette sono immuni dai seguenti parassiti: Corynebacterium Sepedonicum, Synchytrium endobioticum, coleotteri crisomelidi del genere Epitrix (E. cocumeris, E. Fuscula), Phtiormaca operculella;

3) che entro un raggio di due chilometri dal campo su cui sono state raccolte le patate non è stata constatata la presenza dei suddetti parassiti;

4) che per la spedizione si sono impiegati imballaggi nuovi;

5) che ogni collo è stato da lui stesso munito di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale;

6) che le patate sono prive di terra.

Descrizione della spedizione

Varietà delle patate: . . . . .
Classifica di riproduzione: . . . . .
Peso della spedizione: . . . . .
Specie dell'imballaggio: . . . . .
N. . . . . . dei colli: . . . . .
Contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di queste: . . . . .
N. . . . . . del vagone: . . . . .
Nome e indirizzo del concessionario del permesso d'importazione . . . . .
Nome e indirizzo del mittente: . . . . .

(Timbro)

Firma del delegato del servizio fitopatologico

(1) Nome dell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

Certificato dell'avvenuto controllo tecnico nelle colture delle patate da semina che si esportano in Italia

Il sottoscritto (1) . . . . . certifica che le colture eseguite da (2) . . . . . e situate nel Comune di . . . . . Provincia di . . . . . sono state sottoposte a rigorosa selezione e al controllo di questo organo e che le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da virus (malattie di degenerazione).

(Timbro)

Data . . . .

Firma . . . . .

(1) Qualità del funzionario e nome dell'Istituto o Ente tecnico riconosciuto dallo Stato di origine che controlla le colture delle patate.

(2) Nome nell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

(4564)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1954.

Modificazione alla Tabella « A » annessa al decreto Ministeriale 7 agosto 1954, concernente l'importazione di merci a valere sui conti valutari esportazioni e rimesse.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale n. 139, del 26 marzo 1946, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1946, recante norme sulla cessione delle valute estere allo Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1949, concernente l'importazione di merci a valere sui conti valutari 50 %, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 442, del 7 luglio 1950, che approva la nuova tariffa doganale dei dazi d'importazione;

Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1951, concernente l'importazione di merci a valere sui conti valutari esportazioni e rimesse;

Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1951, concernente l'importazione di merci a valere sui conti valutari esportazioni e rimesse;

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 1952, concernente la sostituzione della Tabella *A* annessa al decreto Ministeriale 23 febbraio 1951;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 10 agosto 1954, concernente la sostituzione della Tabella *A* annessa al decreto Ministeriale 10 maggio 1952;

Ritenuta l'opportunità di semplificare la procedura prevista per l'importazione di determinate materie prime;

Decreta:

Articolo unico.

Le note concernenti le voci doganali n. 265, n. 271 *a*) 2 e n. 877 di cui alla Tabella *A* annessa al decreto Ministeriale 7 agosto 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 10 agosto 1954, sono soppresse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 17 settembre 1954

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
MEDICI

(4565)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice-presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7803, in data 15 settembre 1954, il dott. avv. Alfredo Berna viene nominato vice-presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo, in sostituzione dell'ing. Salvatore Armao, deceduto.

(4559)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 218

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 settembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,75	643,75
» Firenze	624,78	642 —
» Genova	624,82	644 —
» Milano	624,82	644 —
» Napoli	624,75	643 —
» Palermo	624,82	643,75
» Roma	624,83	644,25
» Torino	624,80	642 —
» Trieste	624,82	—
» Venezia	624,85	643,30

Media dei titoli del 22 settembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	65,35
Id. 3,50 % 1902	62,40
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	94,30
Redimibile 3,50 % 1934	82,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,95
Id. 5 % 1936	91,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 22 settembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A. Lit 624,82
1 dollaro canadese » 644,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215):

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,51

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V.

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1954

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1954 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	DAL 1° LUGLIO AL 31 AGOSTO 1954			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1954		2.648		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive – competenza	257 621		241.249	
Entrate e spese di bilancio effettive – residui	19.034		20.809	
Totale		276.655		262.058
In conto movimento capitali – competenza	9.979		1.300	
In conto movimento capitali – residui	1.353		882	
Totale		11.332		2.182
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	261 122		233.814	
Conti correnti	533.060		564.062	
Incassi da regolare	133.083		119.450	
Altre gestioni	505.921		353.280	
Totale		1.433.186		1.270.606
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	45		36	
Pagamenti da regolare	3 005		38.485	
Altri crediti	390.116		543.858	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	3.428		1.296	
Totale		396.594		583.675
Totale generale incassi e pagamenti		2.120.415		2.118.521
Fondo di cassa al 31 agosto 1954		—		1.894
Totale a pareggio		2.120.415		2.120.415

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 AGOSTO 1954 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		1.894	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	217		
Pagamenti da regolare	105.740		
Altri crediti	415.152		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	5.591		
Totale crediti		526.700	
In complesso			528.594
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.620.727		
Conti correnti	365.456		
Incassi da regolare	54.706		
Altre gestioni	272.899		
Totale debiti			3.313.788
Situazione del Tesoro (passività)			2 784.194

Circolazione di Stato al 31 agosto 1954: metallica L. 6.977; cartacea » 49.432; L. 56.409

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

Il Direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(4601)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 AGOSTO 1954

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.224.369.077,52
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		9.003.910.413,95
Portafoglio su piazze italiane	»		278.301.830.240,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		71.085.830,91
Anticipazioni	»		86.177.020.010 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		76.624.845.126,84
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		30.275.508.950,79
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		693.261.120.243,89
Partite varie	»		3.637.184.128,04
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325, in L. 2.461.800.000)	L.		38.307.030.963,98
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		281.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		13.207.196.977,91
Spese	»		16.866.217.285,18
	L.		2.097.568.947.220,49
Depositi in titoli e valori diversi	»		3.328.854.552.849,38
	L.		5.426.423.500.069,87
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		43.496.403,82
TOTALE GENERALE	L.		5.426.466.996.478,69

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.394.661.709.200 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		15.006.442.943,06
Depositi in conto corrente liberi	»		53.605.848.921,30
Conti correnti vincolati	»		474.626.934.000,99
Creditori diversi	»		110.017.024.338,29
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano Fondi in lire (saldo)	L.	78.143.970.787,57	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	47.856.474.806,73	
			30.287.495.980,84
Rendite del corrente esercizio	L.		17.074.342.515,98
	L.		2.095.279.797.900,46
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.160.983.105,50	
Fondo di riserva straordinario	»	828.166.214,53	
			2.289.149.320,03
	L.		2.097.568.947.220,49
Depositanti	»		3.328.854.552.849,38
	L.		5.426.423.500.069,87
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		43.496.408,82
TOTALE GENERALE	L.		5.426.466.996.478,69

(4576)

Il Direttore generale: FORMENTINI

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Arezzo in data 10 gennaio 1954, n. 22669, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:
Bevivino dott. Tommaso, vice prefetto.

Componenti:
Vignali dott. Lieto, veterinario provinciale;
Barboni prof. dott. Elio, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Moretti prof. dott. Bruno, docente in clinica medica veterinaria;
Pispoli dott. Amerigo, veterinario condotto.

Segretario:
De Gennaro dott. Generoso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Perugia, presso la Facoltà di medicina veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4451)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami e per titoli a trentasei posti di sostituto direttore aggiunto in prova nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio (grado 10°, gruppo A).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 2 giugno 1926, n. 1172 ed 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti, e successive integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale orfani di guerra;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi civili nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme dei documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impiegati statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, circa l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, circa l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che eleva il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per la partecipazione a

pubblici concorsi a favore di coloro che hanno riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica ai campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948 contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi dell'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica ed a coloro che sono stati addetti prima e dopo la detta data ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che dispone la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che modifica la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, che, nella formazione della graduatoria dei concorsi statali, estende alle categorie dei mutilati ed invalidi per servizio, degli orfani dei caduti per servizio e dei congiunti dei caduti stessi, i criteri preferenziali stabiliti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni;

Visti il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e la legge 5 giugno 1951, n. 376, contenenti norme sulla istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste nel decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, concernente l'approvazione del regolamento per l'ammissione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465, che ratifica, con modificazioni, il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli statali per il personale universitario;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione a favore dei cittadini invalidi in occasione di azioni singole o collettive, ad opera di elementi slavi, delle disposizioni vigenti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, con la quale tutte le provvidenze previste dalle norme vigenti in favore dei congiunti dei caduti si applicano anche ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, riguardante l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi della Libia e della Somalia, *il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951*, n. 660;

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli ed Uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico predetto;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura *ed alla istituzione degli Uffici* provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che detta nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la nota n. 39393/12106 in data 25 ottobre 1952, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questo Ministero a bandire un concorso a trentasei posti di sostituto direttore aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°), nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a trentasei posti di sostituto direttore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

Dei predetti posti, diciotto posti sono riservati, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, al personale impiegatizio dei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura che sia provvisto del titolo di studio e degli altri requisiti, escluso quello del limite massimo di età, necessari per accedere al presente concorso.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali), via Molise n. 2, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio. L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica delle domande non regolari.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito e dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi, per la nomina a posti del ruolo di cui al presente bando.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i concorrenti che si trovino sotto le armi le domande debbono essere vistate dal comandante del Corpo al quale appartengono.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto motivato, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso di cui trattasi, i candidati che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952. n. 137;

f) per coloro che appartengano alle tre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se per essi sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

g) per i combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo, decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 45 anni:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950 n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, della tabella allegato *A*;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

l) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951, trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

m) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto che, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

n) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

o) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da *a*) ad *o*), sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45, in base all'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Inoltre i limiti massimi di età sono aumentati nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1177, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950. n. 465.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) per il personale di ruolo delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

D) per gli impiegati inquadrati nei ruoli speciali transitori, a norma del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Art. 4.

I concorrenti che ricevano la comunicazione di aver superato la prova orale, debbono far pervenire al Ministero dell'industria e commercio, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i documenti comprovanti eventuali diritti di precedenza o di preferenza agli effetti della nomina o che conferiscano, una volta raggiunta l'idoneità, il diritto a riserva di posti, o il diritto all'esenzione o alla elevazione del limite massimo di età.

I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra e la prescritta dichiarazione integrativa o la notificazione per gli ex prigionieri delle Nazioni Unite.

I candidati mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1936 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, devono produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirlo indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopra citate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

I mutilati o gli invalidi per servizio devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità.

Gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 e per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione, o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, e gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, nonchè gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio devono presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato, al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio.

I figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, devono produrre il certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni o in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra e categorie assimilate, devono esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia e dalla Somalia che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, devono esibire l'attestazione in carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, devono produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100.

I reduci dalla deportazione o dall'internamento, devono presentare apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

Gli impiegati delle Camere di commercio devono produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dalle Amministrazioni camerali, da cui risultino tutti gli elementi relativi all'assunzione in servizio ed all'attuale posizione.

Gli impiegati non di ruolo degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio devono produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio presso il quale prestano servizio, comprovante la loro qualifica di impiego.

I candidati ex dipendenti degli Uffici nazionali statistico-economici dell'Agricoltura, devono produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalle autorità competenti, dal quale risultino la data di assunzione in servizio, quella di cessazione del rapporto d'impiego, nonchè tutti gli elementi relativi al servizio prestato.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso, di cui all'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, devono far pervenire al Ministero dell'industria e commercio, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato del sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 100, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

3. Certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su carta da bollo da L. 100 e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in territori italiani soggetti alla sovranità di uno Stato estero e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato.

4. Diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche, o in scienze sociali, o in scienze sociali e politiche, o in scienze sociali economiche e politiche, o in scienze sindacali, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare, o in economia e diritto, o in scienze economiche e marittime (sezione armamenti) o in scienze coloniali.

5. Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, legalizzato dal Procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni, che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la

Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Certificato di stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I capi di famiglia numerosa devono comprovare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 100 e debitamente legalizzato, da rilasciarsi dall'O.N.M.I. (Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia).

9. Documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo o in servizio: copia dello stato di servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e per il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: certificato di esito di leva;

per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva) certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per la conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito, compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo equipaggi della Marina militare del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare V Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'Ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi, non necessita di alcuna legalizzazione.

10. Dichiarazione, in carta libera, con la quale l'interessato s'impegna a raggiungere, nel termine che verrà stabilito, qualunque sede dovesse essergli assegnata.

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo devono presentare soltanto copia autentica dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio, una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare e se abbiano o meno riportato qualifica inferiore a quella di « buono », titolo di studio ed il certificato medico.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo devono produrre, in aggiunta a tutti i documenti, un certificato dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data dell'assunzione in servizio straordinario con l'indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre, in carta libera, i documenti richiesti con il presente bando, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dai candidati prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono esser provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto nei riguardi dei coniungati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

I candidati devono allegare alla domanda tutti quei titoli di merito (pubblicazioni, ecc.) e di servizio che intendano far valere e che potrebbero formare oggetto di valutazione, da parte della Commissione giudicatrice, agli effetti dell'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria.

I titoli presentati devono essere specificatamente elencati e saranno valutati soltanto se posseduti dai candidati prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina a posti del ruolo di cui al presente bando.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) diritto privato (civile e commerciale);
b) diritto amministrativo ;
c) economia politica.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto costituzionale;
b) scienza delle finanze;
c) legislazione sugli Uffici provinciali industria e commercio e Camera di commercio, industria ed agricoltura;
d) elementi di statistica;
e) lingua francese.

Il concorrente potrà chiedere nella domanda di ammissione al concorso di poter sostenere le prove scritte ed orali nella lingua inglese o tedesca o in entrambe le suddette lingue.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altri documenti di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa (comprendente l'orale e lo scritto) superata, il candidato otterrà fino ad 1 punto in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

In aggiunta alla votazione complessiva delle prove scritte ed orali ed al punteggio relativo alle eventuali prove facoltative, sarà assegnato un massimo di punti 2, per la valutazione dei titoli presentati dai candidati. Per detta valutazione la Commissione esaminatrice, prima dell'inizio delle prove orali fisserà i criteri da seguirsi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti come sopra determinati, tenendo conto delle riserve dei posti e delle precedenze previste dalle disposizioni di legge in vigore. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto sarà composta da un consigliere di Stato che la presiede, da un magistrato della Corte dei conti, da almeno due professori universitari di materie giuridiche ed economiche, da un professore di lingua francese e da tre funzionari dipendenti dal Ministero di grado non inferiore al 5°.

Alla Commissione saranno aggregati, inoltre, due professori esperti nelle lingue straniere per le eventuali prove facoltative.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dipendente dal Ministero di grado non inferiore al 9°

Art. 14.

I vincitori saranno nominati sostituti direttori aggiunti in prova nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria e conseguiranno la nomina a sostituto direttore aggiunto se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre quelli non riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un'assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 10°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Nei riguardi di coloro che, nel termine stabilito non assumeranno le funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, il decreto di nomina sarà dichiarato privo di efficacia giuridica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1954
Registro n. 7, foglio n. 87

(4528)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria del concorso per il reclutamento di cinquantanove tenenti medici in s. p. e. indetto con decreto Ministeriale 16 giugno 1953.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1953, registro n. 26, foglio n. 178, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina di cinquantanove tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici in s. p. e.;

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1954, registro n. 1, foglio n. 115, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1954, concernente delega di firma al Sottosegretario di Stato on. Sullo dott. Fiorentino;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di cinquantanove tenenti in s. p. e. del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici, indetto con decreto Ministeriale 16 giugno 1953, citato nelle premesse:

1. Pandolfelli Paolo di Michele . . . punti 27,67
2. Paoletti Giulio di Emilio » 26,99
3. Salvi Silvano di Giuseppe » 26,70
4. Parentela Aldo di Francesco » 26,29
5. Ruggeri Luigi di Pietro . » 26,23
6. Staderini Giuseppe di Mario . » 26,15
7. Duranti Mario di Enrico . » 25,91
8. Barba Pietro di Giovanni . » 25,64
9. Bruzzese Edoardo di Armando » 25,60
10. Petrangeli Pompeo di Giuseppe . . . . » 25,44
11. Fini-Storchi Omero fu Ivo » 25,35
12. Massari Nicola di Carlo » 25,34
13. Romandino Francesco di Giuseppe » 25,31
14. Leoni Luigi di Francesco » 25,26
15. Cicerchia Appio di Alessandro » 25,22
16. Guarnieri Eugenio di Alfredo » 25,21
17. Runfola Mariano di Castrenze » 25,12
18. Oberto Giuseppe di Carlo » 25,11
19. Verrone Antonio di Quadriziano » 25,07
20. Testaverde Aulo fu Ettore » 25,03
21. Esposito Pirio di Antonio » 25 —
22. Chiarugi Giulio di Alberto » 24,94
23. Majo Arrigo di Salvatore » 24,92
24. Del Litto Michele di Tommaso » 24,85
25. Bini Giorgio di Angiolo » 24,81
26. Palazzo Ettore di Giuseppe » 24,75
27. Agresta Raffaele fu Francesco » 24,74
28. Cardaci Fernando di Giuseppe » 24,69
29. Dipasquale Salvatore di Nunzio » 24,51
30. Benigni Alberto di Manlio » 24,47
31. Virdis Giov. Andrea di Pietro » 24,40
32. Barra Riccardo fu Giuseppe » 24,35
33. Bocchi Giacomo fu Ulderico » 24,32
34. Zammataro Antonino di Giosuè » 24,28
35. Locatelli Luigi fu Luigi » 24,25
36. Toscano Francesco di Armando » 24,17
37. Rapisardi Salvatore fu Luigi » 24,15
38. Callea Sergio fu Antonio » 24,14
39. Tedeschi Pasquale di Domenico » 24,07
40. Regis Veremondo di Giov. Mario » 23,94
41. Di Capua Giovanni di Antonino » 23,93
42. Ciriello Giuseppe di Francesco » 23,91
43. Raffone Filippo di Alfonso » 23,82
44. Leone Nicola di Stanislao » 23,81
45. Fabrizi Francesco di Benedetto » 23,75
46. Andreola Erminio di Corradino » 23,74
47. Magliaro Camillo di Letizio » 23,62
48. Morgese Corrado di Giuseppe » 23,59
49. De Salazar Filippo fu Adolfo » 23,57
50. Petrarca Vincenzo di Carlo » 23,50
51. Oddone Lorenzo di Michelangelo . » 23,48
52. Sanfilippo Francesco di Carmelo . . » 23,43

53. De Marco Domanico di Ignazio . . . punti 23,40
54. Colarossi Giuseppe di Gregorio . . » 23,39
55. Crapisi Calogero di Salvatore . . . » 23,38
56. Carlino Aristide di Giuseppe . . . » 23,32
57. De Angelis Italo di Francesco . . . » 23,26
58. Iodice Marino fu Michele . » 23,24
59. Cavalcanti Ermanno di Umile Eugenio » 23,22
60. Curione Cesare di Salvatore . » 23,20
61. La Guardia Pietro fu Giuseppe . . » 23,07
62. Calabrese Mario di Emanuele . . » 23,06
63. Perrini Giuseppe di Angelo . » 23,04
64. Fimiani Luigi di Biagio . . » 23,02
65. Stornelli Rodolfo di Costanzo . . » 22,99
66. Leoncavallo Nicola di Francesco » 22,96
67. Lombardi Renato di Michele . » 22,95
68. Ibba Romano fu Pietro . » 22,94
69. Corradini Umberto di Spartaco . » 22,90
70. Lentini Antonio di Gaspare . » 22,83
71. D'Onofrio Luigi di Raffaele . » 22,70
72. Piccirillo Giov Battista fu Pasquale . » 22,69
73. Venanzi Carlo di Armando » 22,68
74. Burgazzoli Felice di Girolamo . » 22,61
75. Marroccu Carletto di Telesforo » 22,41
76. Zaio Augusto di Giovanni . . . » 22,34
77. Murino Carlo di Luigi . . . » 22,31
78. Taddeo Gaetano fu Bernardo . . » 22,30
79. Castriota Luigi di Augusto » 22,25
80. Cianchino Bartolino di Corrado » 22,19
81. Stuto Salvatore di Angelo » 21,93
82. De Matteis Vincenzo di Luigi » 21,81
83. Onofrio Nicola di Michelangelo » 21,79
84. Barbieri Federico di Alfredo » 21,72
85. Ciullo Domenico di Alfonso » 21,50
86. Pagliarulo Vito Vincenzo di Angelo » 21,49
87. Paciulli Romolo fu Vincenzo » 21,39
88. Intini Vito fu Giuseppe » 21,37
89. Bruno Domenico Vittorio di Vincenzo » 21,27
90. Masini Arduino di Luigi » 21,26
91. Berardelli Mario di Edoardo » 21,24
92. Centrella Giuseppe fu Adriano » 21,15
93. Aceto Armando di Francesco . » 21,14
94. Mulè Francesco di Francesco . » 21,07
95. Campanozzi Antonio di Angelo » 21,05
96. De Robertis Giuseppe di Corrado » 21,04
97. Carosi Vittorio di Illuminato » 21,01
98. Ceccarelli Marcello di Federico » 21 —

Art. 2.

Pertanto, tenuto conto dell'ordine di graduatoria, sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti cinquantanove candidati:

1) Pandolfelli Paolo di Michele;
2) Paoletti Giulio di Emilio;
3) Salvi Silvano di Giuseppe
4) Parentela Aldo di Francesco;
5) Ruggeri Luigi di Pietro;
6) Staderini Giuseppe di Mario;
7) Duranti Mario di Enrico;
8) Barba Pietro di Giovanni;
9) Bruzzese Edoardo di Armando;
10) Petrangeli Pompeo di Giuseppe;
11) Fini-Storchi Omero fu Ivo;
12) Massari Nicola di Carlo;
13) Romandino Francesco di Giuseppe;
14) Leoni Luigi di Francesco;
15) Cicerchia Appio di Alessandro;
16) Guarnieri Eugenio di Alfredo;
17) Runfola Mariano di Castrenze;
18) Oberto Giuseppe di Carlo;
19) Verrone Antonio di Quadriziano;
20) Testaverde Aulo fu Ettore;
21) Esposito Pirio di Antonio;
22) Chiarugi Giulio di Alberto;
23) Majo Arrigo di Salvatore;
24) Del Litto Michele di Tommaso;
25) Bini Giorgio di Angiolo;
26) Palazzo Ettore di Giuseppe;
27) Agresta Raffaele fu Francesco;
28) Cardaci Fernando di Giuseppe;
29) Dipasquale Salvatore di Nunzio;
30) Benigni Alberto di Manlio;
31) Virdis Giov. Andrea di Pietro;
32) Barra Riccardo fu Giuseppe;
33) Bocchi Giacomo fu Ulderico;
34) Zammataro Antonino di Giosuè;
35) Locatelli Luigi fu Luigi;
36) Toscano Francesco di Armando;
37) Rapisardi Salvatore fu Luigi;
38) Callea Sergio fu Antonio;
39) Tedeschi Pasquale di Domenico;
40) Regis Veremondo di Giov. Mario;
41) Di Capua Giovanni di Antonino;
42) Ciriello Giuseppe di Francesco;
43) Raffone Filippo di Alfonso;
44) Leone Nicola di Stanislao;
45) Fabrizi Francesco di Benedetto;
46) Andreola Erminio di Corradino;
47) Magliaro Camillo di Letizio;
48) Morgese Corrado di Giuseppe;
49) De Salazar Filippo fu Adolfo;
50) Petrarca Vincenzo di Carlo;
51) Oddone Lorenzo di Michelangelo;
52) Sanfilippo Francesco di Carmelo;
53) De Marco Domanico di Ignazio;
54) Colarossi Giuseppe di Gregorio;
55) Crapisi Calogero di Salvatore;
56) Carlino Aristide di Giuseppe;
57) De Angelis Italo di Francesco;
58) Iodice Marino fu Michele;
59) Cavalcanti Ermanno di Umile Eugenio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1954

p. *Il Ministro*: Sullo

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1954
Registro n. 38, *foglio n.* 183

(4518)

Graduatoria del concorso per il reclutamento di quindici tenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto Ministeriale 27 luglio 1953.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1953, registro n. 33, foglio n. 213, modificato con decreto Ministeriale 23 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1953, registro n. 45, foglio n. 211, con il quale è indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento di quindici tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, riservato ai tenenti in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1953, registro n. 51, foglio n. 86, modificato con decreto Ministeriale 19 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1954, registro n. 24, foglio n. 305, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1954, concernente delega di firma al Sottosegretario di Stato on. Sullo dottor Fiorentino;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli, per il reclutamento di quindici tenenti dei Carabinieri in servizio permanente, indetto con decreto Ministeriale 27 luglio 1953, citato nelle premesse:

1) Ten. Ftr. s.p.e. Mazzei Rocco fu Leopoldo, cl. 1923, punti 68,60;

2) Ten. Ftr. s.p.e. De Angelis Argento di Francesco, cl. 1922, punti 64;

3) Ten. Ftr. s.p.e. Artiaco Federico di Gennaro, cl. 1921, punti 56;

4) Ten. Ftr. s.p.e. Mirenna Nicolò di Giovanni, cl. 1927, punti 54,40;

5) Ten. Ftr, s.p.e. Amato Giovanni di Stanislao, cl. 1927, punti 53,40;

6) Ten. Ftr s.p.e. Auteri Paolo di Pietro, cl. 1928, punti 53;

7) Ten. Ftr. s.p.e. Telesca Antonio di Donato cl. 1928, punti 48,20;

8) Ten. Ftr. s.p.e. Canattieri Carlo di Giulio, cl. 1927, punti 45,40.

Tutti i candidati di cui sopra sono dichiarati vincitori del concorso, per titoli, per il reclutamento di quindici tenenti dei Carabinieri in servizio permanente indetto con decreto Ministeriale 27 luglio 1953, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel giornale militare.

Roma, addì 6 agosto 1954

p. *Il Ministro*: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1954, *Registro n.* 39, *foglio n.* 217

(4531)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di segretari comunali di 3ª classe in esperimento (grado VIII) a seguito di rinunzie

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1954, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso per il conferimento dei posti vacanti di segretario comunale di grado VII e VIII e sue successive modifiche;

Visti i decreti Ministeriali 7 giugno e 26 luglio 1954 relativi alla nomina dei vincitori del concorso per i posti di grado VIII,

Ritenuto che è necessario conferire ai segretari successivamente graduati i posti rimasti vacanti, a seguito di rinunzie;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Vista la legge 26 gennaio 1936, n. 48,

Decreta:

I sottoindicati candidati sono nominati segretari comunali di 3ª classe in esperimento (grado VIII) a decorrere dal 15 settembre 1954 ed assegnati, dalla stessa data, ai Comuni a fianco di ciascuno indicati:

Farina Lanfranco, Poggio San Lorenzo (Rieti);
Devoto Giuseppe, Terzorio (Imperia);
Della Pietra Lucio, Fierozzo (Trento);
Stinà Antonino, Montemitro (Campobasso);
Barbatelli Rodolfo, Castelvecchio Calvisio (L'Aquila);
Olivieri Antonio, San Benedetto in Perillis (L'Aquila);
Giorgetti Vittorio, Osesio (Torino);
D'Agata Amelio Paolo, Concacasale (Campobasso);
Degli Esposti Mario, Roccantica (Rieti);
Ferraro Carmelo, Esporlatu (Sassari);
Fossi Otello, Villa Sant'Angelo (L'Aquila);
Piegari Mario, Vendrogno (Como);
Cini Mario, Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila);
Ciabattoni Sergio, Flavon (Trento);
Amali Aldo, Colle di Tora (Rieti);
Micalizzi Giuseppe, Castelseprio (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

(4530)

PREFETTURA DI COSENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio decreto n. 24175 del 6 luglio 1954, con il quale il dott. Acati Giovambattista veniva nominato medico condotto della frazione Regina del comune di Lattarico;

Vista la lettera in data 5 agosto 1954, n. 1719, con la quale il sindaco del predetto Comune ha comunicato che il sanitario anzidetto ha rinunziato alla nomina conferitagli da questa Prefettura col decreto sopracitato;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Turano Salvatore, 21° classificato, ha chiesto la condotta della frazione Regina del comune di Lattarico;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Turano Salvatore, residente a Spezzano della Sila, è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto della frazione Regina del comune di Lattarico.

Il sindaco del predetto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Cosenza, addì 2 settembre 1954

p. *Il prefetto*: CALENDA

(4476)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 35 del 9 giugno 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 78 in data 31 dicembre 1950;

Visto il proprio decreto n. 36 del 9 giugno 1954, con il quale si assegnavano ai vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta di Imola (Sesto Imolese), a seguito di rinuncia del dott. Ulivelli Angiolo, 3° in graduatoria, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Ritenuto che il dott. Galassini Teodoro, 4° in graduatoria, avente diritto alla nomina a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Galassini Teodoro è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Imola (Sesto Imolese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 26 agosto 1954

Il prefetto: SOLIMENA

(4475)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.